



**PROCURA GENERALE
DELLO SPORT**

Roma, 5 luglio 2023

EMAIL

Prot. n. 4136

Preg.mi
Procuratori Federali delle
Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Sportive Associate

Spett.li
Procure Federali delle
Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Sportive Associate

**OGGETTO: Codice della Giustizia Sportiva, art. 48 “Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione”
LINEA GUIDA EX ART. 51, COMMA 5, DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA**

1) OGGETTO DELLA LINEA GUIDA

L'oggetto della Linea Guida riguarda i suggerimenti agli Uffici del Procuratore Federale delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate per la trasmissione - alla Procura Generale dello Sport (ex art. 48, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva) e al Presidente Federale (ex art. 48, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva) - del cd. 'patteggiamento senza incolpazione' ex art. 48 del Codice della Giustizia Sportiva.

Questi suggerimenti si reputano necessari al fine di uniformare gli adempimenti tra tutti gli Uffici del Procuratore Federale e di applicare criteri di garanzia procedimentale, contribuendo, anche, a velocizzare il più possibile la procedura.

2) PREMESSA

L'art. 48 del Codice della Giustizia Sportiva, “Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione”, dispone testualmente quanto segue:

1. *I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.*
2. *L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.*
3. *Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.*

3) ADEMPIMENTI ART. 48, COMMA 1

La proposta di patteggiamento deve essere formulata dal soggetto incolpando al Procuratore Federale (e non viceversa) nel periodo intercorrente tra la 'comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento' (ex art. 44, comma 4, 1° capoverso del Codice della Giustizia Sportiva) e l'atto di deferimento (ex art. 44, comma 4, 2° capoverso del Codice della Giustizia Sportiva).

La proposta di patteggiamento non può essere formulata prima che il Procuratore Federale abbia informato l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento.

Tramite inserimento sulla piattaforma informatica "Sistema di Giustizia Sportiva" (ex art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva) - utilizzando lo stato "patteggiamento senza incolpazione" (o, se non più disponibile, "comunicazioni della Procura Federale", avendo cura di aggiungere la descrizione relativa all'inserimento) - dovranno essere trasmesse alla Procura Generale dello Sport la proposta di patteggiamento formulata dal soggetto incolpando e l'accoglimento formale della proposta da parte del Procuratore Federale.

L'accoglimento formale da parte del Procuratore Federale potrà essere espresso, a mero titolo esemplificativo, con una lettera di trasmissione alla quale è allegata la proposta di patteggiamento ovvero attraverso una annotazione firmata dal Procuratore Federale sulla proposta di patteggiamento.

Per consentire a questa Procura Generale dello Sport di poter adempiere alle attribuzioni conferitele dalle normative in vigore, la proposta deve essere accompagnata dalle adeguate motivazioni in ordine al percorso di determinazione della proposta di sanzione ovvero riportare chiaramente i seguenti elementi, in ogni caso comprendendo il relativo riferimento normativo federale:

- la sanzione base;
- l'eventuale diminuzione e la motivazione;
- l'eventuale ulteriore diminuzione e la motivazione;
- l'eventuale aumento e la motivazione;
- la sanzione finale.

La proposta deve essere corredata dal documento di identità del soggetto incolpando proponente e può pervenire anche dal difensore del soggetto, purchè fornito di procura.

4) ADEMPIMENTI ART. 48, COMMA 2

La Procura Federale deve trasmettere al Presidente Federale la proposta di patteggiamento formulata dal soggetto incolpando, l'accoglimento della proposta da parte del Procuratore Federale, unitamente al riscontro ricevuto in merito da parte della Procura Generale dello Sport.

5) DETERMINAZIONE E ADOZIONE LINEA GUIDA

Questa Procura Generale dello Sport, per le motivazioni espresse, adotta la presente Linea Guida.

IL PROCURATORE GENERALE dello SPORT
Ugo Taucer

